



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA

N.13135/01/21 R.G.

Al Giudice per le indagini preliminari SEDE

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

Il P.M.

letti gli atti del procedimento nei confronti di

- ← 1. GOTTSCHE Jan Henning, nato a Bremen (Germania) il 23.8.1977
- 2. BRAUN Thomas, nato a Horn (Austria) il 8.1.1971
- 43. SCHACHT Axel, nato a Vienna (Austria) il 26.11.1972
- 4. STOFFEL Andrew Frederick John, nato nell'Illinois (USA) il 30.8.1978
 - ♥5. PEER Alexander, nato a Bruck an der Mur (Austria) il 29.1.1970
 - 6. MAHNERT Gregor, nato a Innsbruck (Austria) il 7.5.1976
 - K 7. LIVAKOVIC Edin, nato a Dornbirn (Austria) il 16.11.1973
- 8. STAFFORD Simon Patrik, nato a Melbourne (Australia) il 2.12.1975
- ∠ 9. STUC Robert, nato a Vienna (Austria) il 10.5.1966
 - 10. KAHOFER Martin, nato a Vienna (Austria) il 4.2.1975
 - 11. BODOCKY Patrik, nato a Zlate Moravce (Slovenia) il 12.1.1981

- 12. SATING Brian Thomas, nato nell'Ohio (USA) il 8.2.1965
- 13. THALER Christian, nato a Hall im Tirol (Austria) il 3.9.1967
- 4 14. MARTIN Robert Waldemar, nato in Germania il 3.12.1974
- 4 15. RAUSCHER Gerhard, nato a Krems Donau (Austria) il 20.10.1966
- 16. FURTMULLER Barbara, nata a Linz (Austria) il 12.11.1971
- × 17. KRAMER Ines Maria, nata a Wieland (Austria) il 1.4.1976
- ≺18. MULLER Regine, nata a Vienna (Austria) il 24.11.1971
- 19. THOMAS Susanna Calvin, nata a Maryland (USA) il 14.11.1979
 - ➤ 20. NOWAK Martina, nata a Vienna (Austria) il 14.3.1976
 - ² 21. POLTERAUER Andrea, nata in Austria il 30.10.1972
 - [™] 22. BAKONDY Vida Elizabeth, nata a Dierbon (USA) il 11.2.1980
 - 3. ASSEHN Anne Jessica, nata a Allhelgona (Svezia) il 3.10.1971
- 24. CIFRONA Katerina, nata a Topolcany (Slovacchia) il 25.6.1983
- ✓ 25. KOVACIC Henrike, nata a Graz (Austria) il 12.8.1976

in ordine al reato di cui all'art. 416 e 419 c.p. (fatti accertati in Genova, il 22.7.2001)

rilevato che, come noto, nelle giornate del 20 e 21 luglio 2001 si sono verificati, in Genova, violenti scontri tra le FF.OO. dell'ordine e manifestanti ivi confluiti per porre in essere manifestazioni di protesta contro il Vertice G8 in corso di svolgimento; manifestazioni alcune delle quali sfociate in gravissimi episodi di devastazione e saccheggio delle proprietà pubbliche e private;

che i soggetti resisi responsabili dei citati episodi di devastazione e saccheggio dovevano essere ricondotti – in via prioritaria ancorché non esclusiva – ai componenti del c.d. "Blocco Nero", distinguibili nell'ambito delle manifestazioni per l'abbigliamento utilizzato per il travisamento (del medesimo colore) e per l'utilizzazione di armi proprie ed improprie (corpi contundenti di vario genere, bottiglie incendiarie, etc.) al fine di realizzare l'attività di distruzione e contrapporsi alle FF.OO.;

che nella giornata del 22.7.2001 la Polizia Giudiziaria procedeva all'individuazione, nei pressi di Moconesi (GE) degli indagati – tutti appartenenti alla "VolxTheaterKarawane –

VTK" – che, dopo avere evidentemente preso parte alle manifestazioni di piazza dei giorni antecedenti, utilizzando strade secondarie si apprestavano ad abbandonare la regione ed a fare rientro nello Stato di provenienza;

che ad un primo esame degli occupanti dei mezzi emergevano elementi idonei a far supporre la loro appartenenza al "Blocco Nero" ed in particolare il rinvenimento nella loro disponibilità, a bordo degli automezzi sui quali si muovevano, di materiale idoneo ad offendere (mazze e coltelli), imbottiture in gomma piuma, caschi protettivi, maschere antigas nonché numerosi capi di abbigliamento maschili e femminili di colore nero (tra cui maglie con cappuccio, pantaloni e passamontagna) oltre a documentazione d'area e fotografie riguardanti le manifestazioni – anche nelle fasi più cruente - organizzate contro il vertice G8 di Genova :

che, successivamente al fermo, il Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri di Genova effettuava ulteriori indagini finalizzate a chiarire se ed in quali episodi di resistenza e/o devastazione e saccheggio fossero restati coinvolti gli indagati, visionando in proposito tutto il copioso materiale foto/video repertato e messo a disposizione da questo Ufficio, depositando apposito capitolo nell'informativa "Blocco Nero"; informativa valutata da questo Ufficio esclusivamente avuto riguardo ai comportamenti posti in essere dai singoli manifestanti in occasione degli scontri avvenuti con le FF.OO. nelle giornate del 20 e 21.7.2001 (non essendo stata ritenuta corrispondente alla realtà dei fatti l'ipotesi associativa ivi prospettata);

che dalla documentazione sequestrata emergevano ulteriori elementi indiziari che inducevano a ritenere il gruppo degli indagati quantomeno moralmente coinvolto nelle violenze verificatesi in Genova nei giorni precedenti; ciò sia in ragione del contenuto di alcune conversazioni ambientali intercettate, sia di alcune lettere rinvenute a bordo dei mezzi sottoposti a sequestro e riconducibili all'indagato BODOCKY Patrik contenuto anche e soprattutto in ragione di alcune lettere (nelle quali sembrava farsi riferimento ad una duplice attività del VTK, una scenografica-lecita ed una violenta-illecita);

che, tuttavia, a fronte di tale significativo quadro indiziario, nel corso della successiva attività investigativa la Polizia Giudiziaria non acquisiva precisi elementi a carico dei singoli indagati; in particolare, nel copioso materiale foto-video variamente acquisito (in questo ovvero in altri procedimenti), non si rinvenivano filmati e/o fotografie che potessero oggettivamente comprovare la materiale partecipazione degli indagati in specifici atti di violenza, devastazione e saccheggio posti in essere nel corso delle manifestazioni violente contro il Vertice G8 di Genova nei giorni 20 e 21.7.2001. Analogamente nessuno spunto positivamente apprezzabile poteva desumersi – per la parte relativa agli odierni indagati – dall'informativa riepilogativa dei fatti trasmessa a questo Ufficio dal R.O.S. dei Carabinieri di Genova con nota n.46/30-2-2001 del 12.6.2002;

che, a proposito di quanto sopra, deve essere osservato come dalla visione delle immagini se da un lato è emersa la "presenza" di alcuni esponenti del VTK nelle fasi più cruente degli scontri ingaggiati dal "Blocco nero" con le FF.OO. nella giornata del 20.7.2001

(vds. Corso Buenos Aires, P.zza Tommaseo, Via Canevari, P.zzale Marassi, P.zza Manin, Via Palestro e Via Goito) e 21.7.2001 (C.so Marconi e C.so Italia), dall'altro è stato dimostrato altrettanto oggettivamente come parte dei componenti del VTK, nelle medesime giornate, abbia preso parte a manifestazioni "non violente" nelle quali non risultano essersi verificati, a causa loro, problemi di sorta con le FF.OO. (vds. ad esempio quelle organizzate dal c.d. "Blocco rosa");

che, pertanto, appare difficile – ed in qualche misura improprio - poter operare una valutazione unitaria dell'intero VTK, dovendosi al contrario avere riguardo ancora una volta ai comportamenti materialmente tenuti dai singoli indagati (rendendo pertanto imprescindibile la compiuta identificazione dei soggetti di volta in volta individuati, non essendo sufficiente la mera individuazione di un "generico" componente del VTK);

che avuto riguardo ai componenti del VTK individuati nel contesto del "Blocco nero", deve essere ribadito come gli stessi non siano stati mai visti commettere atti di violenza, seppure sia stata registrata la loro presenza, spesso in prima fila, con "probabili" funzioni di "assistenza" agli altri manifestanti (vds. il loro seguire le fasi calde delle manifestazioni con magliette bianche con disegno rosso e con una bottiglia d'acqua in posizione elevata al di sopra della testa);

che, alla luce di tale ultime considerazioni, se da un lato risulta essere confermato come gli indagati – o quantomeno taluno di essi – abbia preso parte al corteo del "Blocco Nero" nell'ambito del quale risultano essere stati realizzati i gravissimi episodi di devastazione e saccheggio (vds. quanto dimostrato dalle fotografie e dai filmati in sequestro), dall'altro l'impossibilità di dimostrare in modo certo che gli stessi abbiano "materialmente" posto in essere almeno uno dei comportamenti descritti dall'art. 419 c.p. induce a ritenere gli elementi acquisiti come "insufficienti" al fine di valutare positivamente la sussistenza di anche di un eventuale "concorso morale" nel reato (non potendosi escludere in via assoluta – anche se inverosimile alla luce del quadro indiziario raccolto - che gli indagati abbiano meramente accompagnato il gruppo dei devastatori senza in alcun modo concorrere, neppure a livello di istigazione ovvero rafforzamento dell'altrui proposito, nella commissione del reato);

che ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento all'ipotesi di reato associativo originariamente contestata (pur confermando la possibilità in astratto di ravvisare l'esistenza di un indeterminato programma delittuoso in capo a gruppi di manifestanti che, in occasione delle numerose analoghe manifestazioni, vadano a comporre il c.d. "Blocco Nero" ponendo in essere "azioni dirette" nonché episodi di devastazione e saccheggio), in ragione sia del mancato definitivo consolidamento del quadro probatorio relativo al reato di cui all'art. 419 c.p. che della mancata acquisizione di ulteriori elementi a riscontro di una "reiterata" partecipazione degli indagati ad altre manifestazioni analoghe sfociate in atti di violenza (non essendo a ciò sufficienti i precedenti di Polizia per manifestazioni all'estero riportati dal R.O.S. dei Carabinieri di Genova nella nota del 7.8.2001);

ritenuto che, sulla scorta delle osservazioni in premessa, che gli elementi raccolti nel

corso delle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio in ordine ai reati di cui agli artt. 416 e 419 c.p.

visto l'art.408 c.p.p. e gli artt.125 e 126 del D.L. 18.7.1989 n.271

CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari in sede pronunci decreto di archiviazione, restituendo quindi gli atti a questo Ufficio.

Si chiede altresì che Codesto Giudice, contestualmente, voglia disporre la restituzione agli aventi diritto di quanto eventualmente ancora in sequestro.

Si allega il fascicolo contenente la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini espletate.

Genova, 23.8.2010

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA Dott. Andrea Canciani

62831

N. 13135/01 R.G. PM N. 11727/01 R.G. GIP

TRIBUNALE DI GENOVA UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Visto il decreto di archiviazione emesso da questo GIP in data 28.9.2010 nel procedimento n. 13135/01 RG PM – 11727/01 RG GIP;

Rilevato l'errore materiale nella indicazione del nome dell'indagato capofila del procedimento; Ritenuto di dover procedere alla correzione dell'errore rilevando che i nomi di tutti gli indagati sono stati compiutamente indicati nella richiesta di archiviazione del PM integralmente richiamata nel decreto;

Rilevato che ai sensi dell'art. 409 co. 1 CPP il decreto con allegata la richiesta di archiviazione del PM è stato notificato a ciascun indagato presso il difensore domiciliatario

Visto l'art. 130 Cpp

DISPONE

la correzione dell' errore materiale contenuto nel decreto di archiviazione emesso dal GIP Tribunale di Genova in data 28.9.2010 nel procedimento n. 13135/01 RG PM – 11727/01 RG GIP a carico di GOTTSCHE JAN HENNING + 24 nel senso che la errata indicazione del procedimento a carico di "RASTELLATO ANDREA + altri" deve intendersi e leggersi a carico di "GOTTSCHE JAN HENNING + 24"

Manda la Cancelleria per l'annotazione del presente provvedimento di correzione sul decreto di archiviazione; per la notifica agli indagati presso i difensori domiciliatari del presente provvedimento di correzione, ad integrazione del decreto di archiviazione con allegata richiesta di archiviazione già notificati; per la comunicazione al PM.

Genova, 13.10.2010

(Annalisa Gjacalone)

TRIBUNALE DI GENOVA

Depositato in Cancelleria

Genova, 13/x/10

C CANCELLERE BS Gr.ssa Onorbia Toccalino 18/10/LO